

**DELIBERA N. 121/06/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RETESOLE S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "RETESOLE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,  
COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.  
177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 17 gennaio 2006, n. 01/06/DGC/AEM PROCEDIMENTO N.1257/FB, notificato in data 24 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società Retesole S.p.A., con sede in Roma, Via del Caravita n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 15 luglio 2004, a partire dalle ore 1:30, messaggi promozionali di servizi audiotex recanti scene pornografiche;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentando scritti difensivi e documenti, nè facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostitutivi dell'articolo 31, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 3, comma 3, lettera b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Retesole S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Retesole S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Retesole S.p.A. con sede in Roma, Viale del Caravita n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Retesole*", di pagare la

sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.121/06/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



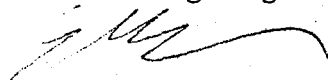
IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



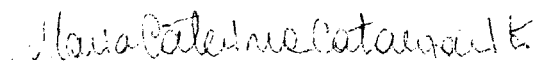
IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 123/06/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' PRIMARETE S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "PRIMARETE LOMBARDIA") PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO  
31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 17 gennaio 2006, n. 02/06/DGC/AEM PROCEDIMENTO N.1325/FB, notificato in data 26 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società Primarete S.p.A., con sede legale in Cremona, via Antiche Fornaci n. 44, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Primarete Lombardia", la violazione

dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 3 febbraio 2005, a partire dalle ore 1:37 fino alle ore 2:38, una promozione di prodotti video "hard" recante scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 27 gennaio 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0004081 del 6 febbraio 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la messa in onda delle promozioni contenenti le scene oggetto della contestazione è avvenuta a causa di un controllo sommario da parte del dipendente addetto alla messa in onda, in ragione, anche, dell'affidamento riposto nel committente pubblicitario;

- a seguito dell'intervento del Comando Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che ha dato origine al procedimento, l'emittente fin dal marzo 2005 ha cessato la diffusione delle promozioni pubblicitarie del committente in questione che non sono mai più riproposte;

VISTO che la citata emittente non ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, in quanto:

- grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda scene pornografiche;
- la circostanza che si sia trattato di una disattenzione del dipendente addetto alla messa in onda non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi e tenuto conto che la violazione si è reiterata per circa un'ora;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Primarete Lombardia S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha comunicato di aver cessato la diffusione delle promozioni pubblicitarie del committente che ha fornito i filmati oggetto di contestazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Primarete Lombardia S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Primarete Lombardia S.p.A. con sede in Cremona, Via Antiche Fornaci n. 44, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Primarete Lombardia*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.123/06/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

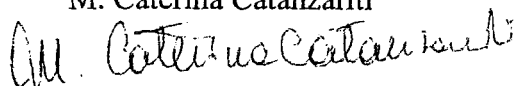


IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 122/06/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' GOLD TV S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "GOLD") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di

violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 26 gennaio 2006, n. 06/06/DGC/AEM PROCEDIMENTO N.1312/FB, notificato in data 2 febbraio 2006, con il quale veniva contestata alla società Gold TV S.r.l., con sede in Terracina (LT) viale delle Industrie n. 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Gold", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 30 marzo 2005, a partire dalle ore 00:44 fino alle ore 5:55, messaggi promozionali di servizi "hot lines" recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 8 febbraio 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0004771 del 9 febbraio 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programma andato in onda il 30 marzo 2005) e la notifica dello stesso;
- nell'atto di contestazione non è stato indicato in alcun modo il programma avente ad oggetto immagini pornografiche;
- non sono state trasmesse immagini pornografiche, anche in considerazione del fatto che l'esibizione di nudi maschili e femminili non può integrare gli estremi della pornografia;

ESPERITO l'accesso agli atti in data 7 marzo 2006;

UDITA la parte in audizione in data 24 marzo 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Gold Tv S.r.l. ha confermato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative evidenziando peraltro:

- l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge e tardività della relativa notifica (avvenuta il 2 febbraio 2006 per fatti asseritamente commessi il 30 marzo 2005) che incide sull'esercizio dei diritti di difesa dell'emittente tutelato dall'articolo 24 della Costituzione;
- la mancanza di scene pornografiche nella trasmissione oggetto di contestazione in quanto quest'ultima non contiene rappresentazione di rapporti ed attività sessuali, rappresentazione diretta di organi sessuali e di congiunzione carnale, nudi integrali maschili e femminili e, di conseguenza, palese rappresentazione di atti di autoerotismo;
- la particolare cura che l'emittente adopera nella selezione delle programmazioni notturne che viene effettuata da alcune dipendenti alle quali è stato specificamente affidato l'incarico di individuare e tagliare prima della messa in onda le eventuali scene che possano essere ritenute pornografiche;

VISTE le ulteriori memorie giustificative in data 6 aprile 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0015965 del 7 aprile 2006), con le quali la società in questione ha ribadito quanto già dedotto ed esposto in sede di audizione sottolineando l'improcedibilità dell'azione per tardività della contestazione ai sensi dell'articolo 14

della legge n. 689/1981 e l'insussistenza del carattere pornografico delle scene rappresentate nel programma oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto e in diritto, dell'Ufficio competente a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione (cfr. Cons. Stato sez.VI, sentenza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005) ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS in vigore al momento della notifica del provvedimento (nel caso di specie l'accertamento del Dipartimento garanzie e contenzioso del 2 febbraio 2006);

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" andati in onda durante tutta la fascia oraria notturna del 30 marzo 2005 con specifica indicazione dell'orario di messa in onda (dalle ore 00:44 alle ore 5:55). Gli addebiti formulati nei confronti della società Gold Tv S.r.l. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

- la trasmissione dei messaggi promozionali di cui sopra, che non ha carattere episodico ed estemporaneo in quanto programmata per l'intera notte, è incentrata sulla rappresentazione di atteggiamenti e posizioni che richiamano l'attività sessuale, ed è pertanto qualificabile come pornografica anche in considerazione della prevalente finalizzazione alla rappresentazione di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale e di atteggiamenti provocatoriamente e di continuo richiamanti il rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Gold Tv S.r.l. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: si prende atto che la società in questione ha comunicato di aver incaricato alcune dipendenti di individuare e tagliare prima della messa in onda le eventuali scene che possano essere ritenute pornografiche;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Gold Tv S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società Gold Tv S.r.l. con sede in Terracina (LT), Viale delle Industrie n. 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Gold"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.122/06/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 172/06/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TVR VOXSON S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"TVR VOXSON") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 14 giugno 2006, n.21/06/DICAM/N°PROC. 1313/FB, notificato in data 10 luglio 2006, con il quale veniva contestata alla società TVR Voxson S.p.A., con sede legale in Roma, via di Tor Cervara n. 286, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVR Voxson", la violazione dell'articolo 4, comma 1,

lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi *"hot lines"* recanti scene pornografiche il 25 ed il 30 maggio 2004, il 9, l'11 ed il 22 giugno 2004, il 1° ed il 5 luglio 2004, nella fascia oraria notturna (dalle ore 02:00 alle ore 6:00 circa), nonché in data 23 aprile 2005 a partire dalle ore 01:27 fino alle ore 5:58;

VISTE le memorie giustificative in data 1° agosto 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 31982 del 3 agosto 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione di messaggi promozionali di servizi *"hot lines"* il 25 ed il 30 maggio 2005, il 9, l'11 ed il 22 giugno 2005, il 1° ed il 5 luglio 2005", che ha costituito l'oggetto dell'atto di contestazione, va riferita a fatti avvenuti negli stessi giorni dell'anno 2004;

- in virtù del principio di irretroattività della legge nessuna violazione può essere contestata in virtù dell'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per fatti che, come nel caso di specie, sono accaduti in data antecedente alla sua entrata in vigore;

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda nell'anno 2004 e, da ultimo, il 23 aprile 2005) e la notifica dello stesso;

- il provvedimento risulta carente di precisa e specifica motivazione in merito alla qualificazione del contenuto pornografico delle immagini;

- le immagini non possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori in quanto trasmesse in fascia oraria notturna in cui si presume che i minori non siano all'ascolto;

RILEVATO che, come osservato anche dalla società in questione nelle memorie giustificative del 1° agosto 2006, per mero errore materiale, nell'atto di contestazione n.21/06/ DICAM/N°PROC.1313/FB, è stato riportato che *"nella programmazione dell'emittente si riscontra la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" andati in onda il 25 ed il 30 maggio 2005, il 9, l'11 ed il 22 giugno 2005, il 1° ed il 5 luglio 2005"* anziché: *"nella programmazione dell'emittente si riscontra la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" andati in onda il 25 ed il 30 maggio 2004, il 9, l'11 ed il 22 giugno 2004, il 1° ed il 5 luglio 2004"*;

VISTO che la citata emittente non ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- la norma di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che sanciva il divieto di trasmissione di scene pornografiche, è stata trasfusa, senza innovazioni sostanziali, nell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo unico della radiotelevisione*" che ne ha, al contempo, disposto l'abrogazione. Peraltro, l'abrogazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ha natura soltanto formale in quanto la norma sostanziale continua a vigere pressoché immutata nel Testo unico (c.d. "*abrogazione per inclusione*"). Parimenti ha natura soltanto formale l'abrogazione della norma sanzionatoria di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ad opera del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in quanto la stessa è stata trasfusa, senza sostanziali innovazioni, nell'articolo 51 del Testo unico. Nel caso di specie, pertanto, è stata contestata la violazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in quanto il precetto e la condotta che ne costituiscono l'oggetto sono rimasti immutati nella loro descrizione soggettiva ed oggettiva pur nel variare delle fonti, ed analoga vicenda meramente formale ha riguardato il trattamento sanzionatorio del relativo illecito.

- il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 14 giugno 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nell'ambito del sistema normativo previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 4, comma 1, lettera b, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale diretta a prevenire lesioni agli interessi - morali, etici, di corretto sviluppo psichico - di tutti gli spettatori rispetto ad ogni genere di programmazione: ne deriva, pertanto, un divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) scene pornografiche, al di là del nocuo che le stesse possono creare allo sviluppo psichico e morale degli eventuali minori telespettatori (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 6760/04);

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "*hot lines*" incentrati sulla rappresentazione di atteggiamenti e posizioni che richiamano l'attività sessuale, con protratta esibizione di nudi femminili integrali ed atti di autoerotismo ed è stato ritenuto che tali rappresentazioni di atti ed organi sessuali, totalmente decontestualizzati, privi di elementi redimenti e pertanto connotati dalla gratuità, integrano la fattispecie di scene pornografiche. Gli addebiti formulati nei confronti della società TVR Voxson S.p.A. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società TVR Voxson S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla TVR Voxson S.p.A. con sede in Roma, Via di Tor Cervara n. 286, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"TVR Voxson"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.172/06/CSP"*, entro trenta giorni